

Gli interventi della Società saranno inoltre coordinati, ove possibile, con quelli della Società FINEST S.P.A., prevista nel quadro della legge sulle zone di confine n. 19/91.

1.3. Gli interventi della Società dovranno preferibilmente configurarsi come complementari rispetto a quelli attuabili ai sensi dell'art. 7 della legge 49/87, sia con riferimento ai Paesi esteri possibili destinatari degli investimenti, sia con riferimento ai settori privilegiati.

1.4. Gli interventi della Società dovranno preferibilmente essere rivolti alle imprese miste che si collocano nel medesimo settore produttivo del partecipante italiano.

1.5. Gli interventi dovranno avvenire, con preferenza, privilegiando le Società miste di piccole e medie dimensioni.

Per la classificazione delle piccole e medie imprese, il parametro da adottare sarà quello determinato con decreto del Ministro del Tesoro ai fini dell'operatività degli Istituti regionali di Mediocredito, che definisce tali imprese quelle con un ammontare di capitale investito fino a lit. 50 miliardi.

1.6. Per specifiche iniziative di particolare interesse nazionale potranno essere effettuati interventi in imprese miste, il cui socio italiano sia una impresa di grandi dimensioni, senza alcun limite ai vari tipi di società previsti dall'ordinamento vigente, comprese le società commerciali, artigiane e turistiche.

2. Settori economici

Gli interventi della Società saranno indirizzati, avuto riguardo alla struttura dei mercati destinatari degli investimenti e con particolare riferimento ai settori che presentano aspetti di "complementarità" con quelli delle case madri italiane, alle seguenti tipologie di attività:

2.1. Produzione di beni di consumo, con particolare riguardo ai settori colpiti dalla congiuntura nazionale nei singoli Paesi destinatari degli investimenti;

2.2. Sviluppo di produzioni agro-industriali;

2.3. Sviluppo di produzioni, utilizzatrici di materie prime locali, con destinazione dei prodotti o semiprodotto all'esportazione;

2.4. Sviluppo di produzioni sostitutive di importazioni;

2.5. Interventi destinati alla ristrutturazione ed ammodernamento delle industrie esistenti, con particolare riferimento al settore dell'industria leggera, compresa la riconversione della produzione bellica;

2.6. Sviluppo di produzioni collaterali agli investimenti nel settore delle infrastrutture (trasporti, telecomunicazioni, antinquinamento, ecc.), considerata la priorità riconosciuta, anche a livello internazionale, a tale settore;

2.7. Specifiche operazioni di particolare interesse nel settore distributivo;

2.8. Operazioni immobiliari connesse allo sviluppo del settore turistico.

3. aree geografiche

3.1. Gli interventi della Società - ferma restando l'esclusione dei Paesi membri della CEE - per i primi due anni di attività dovranno riguardare, in via prioritaria, iniziative da realizzare in Polonia, Ungheria e negli altri Paesi dell'Europa centrale ed orientale, compresi l'Unione Sovietica e l'Albania.

3.2. Tra gli altri possibili destinatari degli interventi della Società dovrà poi essere data preferenza a quei Paesi, quali l'Argentina, dove tradizioni ed abitudini creino un clima particolarmente favorevole agli investimenti italiani.

3.3. Particolari cautele dovranno adottarsi nei riguardi di quei Paesi nei quali la situazione politica non crei le condizioni adeguate per la tutela degli investitori italiani, anche con riferimento al trasferimento degli utili ed al disinvestimento. A tal proposito, dovranno essere evitati interventi in quei Paesi che non siano firmatari di accordi con il Governo italiano o nell'ambito di Organizzazioni internazionali, mirati alla protezione degli investimenti.

4. limiti degli interventi

Art. 1, punto 2, lettera a)

L'art. 1, punto 2, lettera a) prevede che la Società promuova la costituzione di società miste all'estero, differenziando tale tipo di intervento da quelli previsti al successivo punto f) del medesimo articolo.

Mentre questi ultimi devono intendersi finalizzati in favore di singole iniziative, l'azione che la Società è chiamata a svolgere ai sensi della lettera a) è piuttosto di carattere generale e vi si possono intendere compresi, fra gli altri:

- la partecipazione all'organizzazione ed al finanziamento di iniziative eventualmente promosse dall'ICE o da altri Enti, quali le Camere di Commercio o le Associazioni imprenditoriali di categoria, volte a far conoscere agli operatori italiani e stranieri le possibilità operative della stessa SIMEST S.P.A. e degli analoghi enti italiani ed internazionali in favore degli investimenti;
- la partecipazione a convegni, missioni governative o commissioni miste intergovernative;
- la partecipazione e/o il finanziamento di missioni esplorative di operatori;
- il finanziamento di ricerche di mercato non finalizzate a singole iniziative.

Art. 1, punto 2, lettera b)

L'art. 1, punto 2, lettera b) prevede, tra l'altro, che la Società possa assumere partecipazioni anche in Società ed imprese miste all'estero già costituite.

Considerati i fini promozionali che la legge attribuisce alla SIMEST S.P.A., resta inteso che nei casi in questione la partecipazione potrà riguardare esclusivamente gli aumenti di

capitale sociale, finalizzandola, pertanto, al conferimento di capitale fresco nell'impresa mista.

Solo in casi particolari, quando la legislazione del Paese estero non consenta l'incremento percentuale della quota di pertinenza italiana nel capitale sociale dell'impresa mista, la partecipazione della SIMEST S.P.A. potrà effettuarsi mediante l'acquisto di quote o azioni del socio nazionale.

Art. 1 punto 2 lettere e) ed f)

L'art. 1 punto 2, prevede alle lettere e) ed f) la prestazione di servizi reali da parte della SIMEST S.P.A..

Tali servizi devono intendersi prestati a titolo oneroso, secondo i valori del mercato. Peraltro, in analogia con quanto previsto dal successivo punto 3 dell'art. 1, il pagamento dei corrispettivi da parte della impresa italiana o mista interessata può essere subordinato, in tutto o in parte, al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista. Tale facilitazione, comunque, non si applica ai servizi rappresentanti la quota obbligatoria di partecipazione, di cui al punto 4 dell'art. 3.

Art. 1 punto 2 lettera g)

Con riferimento all'art. 1, punto 2, lettera g), il rispetto del limite di minoranza di cui alla lettera b) sarà assicurato dal fatto che, cumulativamente, l'ammontare della partecipazione della SIMEST S.P.A. nella impresa mista e l'ammontare della garanzia prestata dalla SIMEST medesima a fronte della partecipazione del socio estero locale nella stessa società mista, non potranno superare, complessivamente, il limite previsto dall'art. 3 punto 1 (15% del capitale della impresa mista).

Art. 3, punto 4

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3, punto 4, per il primo anno di attività la quota delle partecipazioni assunte dalla SIMEST S.P.A. mediante il conferimento di servizi o comunque destinata acquisizione di servizi, dovrà essere non inferiore al 3% delle partecipazioni complessivamente assunte.

In tali casi il valore dei servizi dovrà essere esattamente determinabile sin dal momento della costituzione della Società (ricerche e studi già effettuati preordinati alla costituzione della Società, costo di brevetti e know how, ecc.).

Eventuali scostamenti al di sotto di tale quota dovranno essere adeguatamente motivati al termine del periodo, nella comunicazione da inviare al Ministro del Commercio con l'Estero.

*Ministero del Commercio con l'Estero*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

DIV. V - EG/2U

Prot. N° 201903/500

*Allegato**Proposta al Foglio N°**del*OGGETTO: ---Trasmissione linee
direttrici.

Roma, 11 MAR. 1994 19

*All*SIMEST-S.p.A.
Via Eternit, 2
ROMA

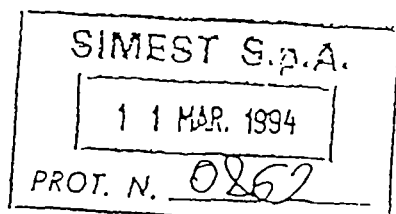
e, p.c.

CABINETTO SIG. MINISTRO
SEDE

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, si comunica che il Ministro del commercio con l'estero ha provveduto a formulare nuove linee direttrici per gli interventi di coesione sociale.

Si trasmettono, pertanto, tali nuove disposizioni, che si riferiscono in particolare ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità nonché ai limiti di intervento e che sostituiscono le precedenti, emanate il 13 febbraio 1992.

IL DIRETTORE GENERALE



VISTO l'art. 2 della legge 24 aprile 1990 n. 100 che regola la formulazione di linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.A. disciplinando di conseguenza l'accesso da parte degli operatori italiani ai benefici di cui all'art. 4 della legge 100/90 e della legge n. 19/91;

SENTITI i Direttori Generali della Sezione Speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), del Mediocredito Centrale e dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero (ICE);

CONSIDERATI gli indirizzi generali già formulati dal Comitato Interministeriale per la Politica Economica (CIPES), in data 4 dicembre 1991:

TENUTO CONTO delle linee direttrici emanate da questo Ministero il 13 febbraio 1992:

FORMULA le

LINEE DIRETTRICI PER GLI INTERVENTI DELLA SIMEST S.p.A.

1. INDIRIZZI GENERALI

- 1.1. La SIMEST assiste e promuove la costituzione di consorzi, di società miste e delle altre forme di collaborazione previste dalla legge 100/90 per favorire la penetrazione delle imprese italiane sui mercati mondiali e l'internazionalizzazione della loro organizzazione avvalendosi anche, ove possibile, della collaborazione di Mediocredito Centrale e dell'ICE.

1.2. La SIMEST persegue forme durevoli di collaborazione con gli organismi internazionali (quali lo I.F.C. della Banca Mondiale, la BEPS, gli Enti di Sviluppo della Comunità, le Banche di Sviluppo Regionali ecc.) cercando, ove possibile, di esercitare le relative attività mediante assunzione di mandati, anche con l'affidamento di fondi fiduciari per specifici compiti e finalità.

La SIMEST collabora alla formulazione ed alla gestione di programmi bilaterali e multilaterali, finalizzati allo smobilizzo del debito estero attraverso fasi che prevedono la conversione in partecipazioni azionarie del debito stesso.

1.3. La SIMEST interviene per favorire la partecipazione di imprese italiane in iniziative di privatizzazione avviate in Paesi esteri.

1.4. La SIMEST dovrà operare in stretto collegamento con le attività previste dalla legge n. 394/81, dell'ICE, della SACE e del Mediocredito Centrale, contribuendo, nello specifico ambito della propria attività, ad operare come sistema di promozione e sviluppo delle relazioni economiche con l'estero. Inoltre, la SIMEST, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 provvederà ad assicurare il collegamento degli interventi della FINEST S.p.A. con la propria attività, nel rispetto delle presenti linee direttrici alle quali la stessa è soggetta, informando questo Ministero sui relativi risultati.

1.5. La SIMEST potrà sviluppare le attività di promozione tra l'altro partecipando ad iniziative promosse dall'ICE o da altri Enti, quali le Camere di Commercio o le Associazioni imprenditoriali di categoria; a convegni, missioni esplorative di operatori e al

finanziamento di ricerche di mercato non finalizzate a singole iniziative, in collaborazione con Organizzazioni aventi tali specifiche finalità, quali l'Informest costituita ai sensi della legge 19/91.

1.6. Gli interventi in conto capitale della SIMEST potranno essere complementari rispetto a quelli previsti dalla legge n. 49/87 all'art. 7.

1.7. La SIMEST, assunta la decisione di partecipare ad una impresa o società mista all'estero, trasmetterà le relative documentazioni istruttorie e le proprie valutazioni conclusive al Mediocredito Centrale preposto alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, nonché dall'art. 2, comma 7°, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e dall'art. 14, comma 2°, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

La SIMEST curerà inoltre la trasmissione della sopra riferita documentazione in modo tale da contribuire a rendere celeri le procedure di concessione delle relative agevolazioni da parte degli organismi anzidetti.

La SIMEST, infine, svilupperà di concerto con il Mediocredito Centrale procedure semplificate per l'accesso alle suddette agevolazioni finanziarie da parte delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento anche alla acquisizione delle garanzie.

1.8. La SIMEST metterà a disposizione della SACE tutte le informazioni sulla casistica incontrata nei primi due anni di attività, al fine di porre in grado il Comitato di gestione della SACE stessa di definire al più presto condizioni e modalità per l'accesso degli operatori

italiani all'assicurazione di cui all'art. 4, comma 3°, della legge 100/90.

2. SETTORI ECONOMICI

2.1. Gli interventi della SIMEST daranno preferenza alle iniziative che si presentino complementari con quelle dell'impresa italiana partecipante quali lo sviluppo di produzioni utilizzatrici di materie prime locali, lo sviluppo di produzioni di semilavorati utili alle successive lavorazioni in Italia, la produzione e la commercializzazione di componenti utili per assicurare la competitività di prodotti italiani e le produzioni locali che utilizzino componenti o semilavorati prodotti in Italia.

2.2. Gli interventi della SIMEST dovranno dare priorità alle società di piccole e medie dimensioni e loro consorzi, secondo la relativa definizione comunitaria, recepita con circolare del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato in data 29 giugno 1993.

2.3. Rientrano nei campi in cui la SIMEST opera anche le iniziative funzionali allo sviluppo di programmi di durevole penetrazione nei mercati, esterni alla CEE, sviluppati da imprese italiane (quali infrastrutture commerciali, bancarie, assicurative, di trasporto e comunicazione, di manutenzione, di assistenza tecnica, di magazzinaggio ecc.).

2.4. La Simest può assumere altresì partecipazioni in società miste operanti nei campi delle infrastrutture e della pubblica utilità.

3. AREE GEOGRAFICHE

3.1. Gli interventi della SIMEST, ferma restando l'esclusione dei Paesi Membri della Comunità Europea, non dovranno essere effettuati nei

Paesi nei confronti dei quali l'Italia applica sanzioni deliberate nelle competenti sedi internazionali.

- 3.2. Gli interventi della SIMEST dovranno riguardare prevalentemente Paesi che abbiano adottato normative di salvaguardia degli investimenti esteri o, quantomeno, siano firmatari di accordi con il governo italiano o con organizzazioni internazionali, mirati alla protezione degli investimenti esteri, del loro disinvestimento e del trasferimento degli utili.

Tali interventi dovranno tener conto anche delle priorità geografiche indicate negli indirizzi per il programma promozionale annuale da realizzare da parte dell'ICE.

4. PRIORITA' E LIMITI DEGLI INTERVENTI

- 4.1. Gli interventi della SIMEST saranno prevalentemente finalizzati al conferimento di nuovi mezzi alle imprese partecipate. Sono consentiti acquisti di quote o azioni solo quale fase preliminare per il successivo conferimento, qualora favorisca la rapidità dell'intervento, ovvero si presenti quale modalità tecnica economicamente più favorevole, come ad esempio in processi di privatizzazione.
- 4.2. Fermo restando il limite del 15% di cui all'art. 3, comma 1°, la partecipazione della SIMEST ad una singola iniziativa non dovrà superare, di norma, il 5% del patrimonio della SIMEST stessa, salvo eccezioni motivate e comunicate preventivamente al Ministro per il Commercio con l'Estero.
- 4.3. La SIMEST svilupperà le attività di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 1, comma 2°, e le relative prestazioni saranno valutate a

prezzi di mercato ed eventualmente apportate al capitale delle imprese o delle società miste da essa partecipate.

4.4. In considerazione della posizione espressa dalla competente Commissione CEE riguardo alla prestazione da parte della SIMEST delle garanzie di cui all'art. 1, comma 2°, lettera g), fermo restando che l'ammontare della partecipazione della SIMEST nell'impresa mista e l'ammontare della garanzia prestata non potranno complessivamente superare il limite del 15% del capitale sociale dell'impresa mista, la SIMEST utilizzerà solo eccezionalmente il ricorso a detta modalità di intervento e, in ogni caso, subordinatamente alla definizione di intese che ne assicurino la remuneratività a condizioni di mercato.

4.5. La quota delle partecipazioni assunte dalla SIMEST che preveda il conferimento di servizi non dovrà essere inferiore al 5% del numero delle partecipazioni complessive acquisite nel medesimo esercizio dalla SIMEST stessa. Eventuali scostamenti al di sotto di tale quota dovranno essere adeguatamente motivati al termine del periodo, in una apposita comunicazione da inviare al Ministero del Commercio con l'Estero.

Le partecipazioni tramite il conferimento di servizi saranno prestate prioritariamente in favore delle imprese miste di piccola e media dimensione, nei confronti delle quali, peraltro, la partecipazione della SIMEST potrà essere costituita anche soltanto dal conferimento dei servizi qualora la relativa quota non sia inferiore al 2% del capitale sociale:

4.6. La SIMEST nell'acquisire le garanzie di cui all'art. 3, comma 3°, della legge 100/90, farà riferimento ai criteri di adeguatezza ed

idoneità correntemente assunti dal sistema bancario per la concessione di crediti a medio termine.

4.7. La SIMEST avrà cura di realizzare le attività di cui alla lettera e), dell'art. 1, comma 2°, senza assumere responsabilità di gestione nella società mista ed eventualmente stipulando accordi che riservino al socio italiano tale funzione.

4.8. Le cessioni delle partecipazioni azionarie o societarie acquisite dalla SIMEST nelle imprese o società miste, in mancanza di un valore corrente chiaramente individuabile attraverso il riferimento a quotazioni di borsa o, comunque attraverso valutazioni rilevabili sul mercato mobiliare, dovranno aver luogo ad un prezzo non inferiore alle corrispondenti quote del valore patrimoniale netto di libro.

4.9. Le presenti linee direttrici sostituiscono le precedenti emanate il 13 febbraio 1992.

Roma. 10 MAR. 1992.

IL MINISTRO

Carlo Azeglio

1990-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 181

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 aprile 1990, n. 100.

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a.», con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposite convenzioni, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede, in particolare, sulla base di programmi che realizzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

a) a promuovere la costituzione di società miste all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese miste all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);

e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese miste all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese miste, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);

h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese miste all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le finalità di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.

4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.

5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.

6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente; tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.